



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1028

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Sospensione temporanea iscrizione vigneti allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione a Doc "Delle Venezie" - Pinot grigio per le campagne di commercializzazione 2019/20 - 2020/21 - 2021/22. Legge 12 dicembre 2016 n. 238 - art. 39 comma 3

Il giorno **05 Luglio 2019** ad ore **10:30** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

ASSESSORE

**MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI**

Assenti:

VICEPRESIDENTE

MARIO TONINA

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

l'articolo 39, comma 3, della legge n. 238/2016 prevede che le regioni, su proposta dei Consorzi di Tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le organizzazioni professionali della Provincia, possono disciplinare l'iscrizione dei vigneti nello schedario ai fini dell'idoneità delle rivendicazioni delle relative DO e IG per conseguire l'equilibrio di mercato;

l'articolo 4, comma 3 del disciplinare di produzione della DO delle Venezie prevede che la Provincia Autonoma di Trento e le regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, su proposta del Consorzio di tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di categoria interessate, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico – amministrativi, possano stabilire limiti, anche temporanei, all'iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve con la presente denominazione;

vista la richiesta prot. n. 218435 del 05 aprile 2019, con la quale le Organizzazioni di categoria che rappresentano gli operatori della filiera produttiva della medesima denominazione hanno chiesto, ai sensi dell'articolo 39 comma 3 della legge 238/2016, la sospensione temporanea all'iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo ai fini della produzione dei vini Doc "Delle Venezie" – Pinot grigio, per tre campagne di commercializzazione dalla 2019/20 alla 2021/22;

vista la richiesta prot. n. 357145 del 04 giugno 2019 con la quale le Organizzazioni di categoria che rappresentano gli operatori della filiera produttiva della medesima denominazione e il Consorzio tutela vini doc delle Venezie hanno integrato la richiesta al fine di salvaguardare il potenziale viticolo aziendale di Pinot grigio;

preso atto della relazione dell'Università di Padova inerente la situazione della DOC delle Venezie a supporto della richiesta di blocco delle rivendicazioni di Pinot grigio delle Venezie;

Acquisita un'intesa con le Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione,
- visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio del 17 dicembre 2013, recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 "Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo";
- vista la Legge 12 dicembre 2016, n. 238: "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e commercio del vino";
- visto il provvedimento ministeriale prot. n. 26208/2017 relativo alla pubblicazione della proposta di disciplinare di produzione della denominazione Doc "delle Venezie", del documento unico riepilogativo e la trasmissione alla Commissione UE della relativa domanda di protezione a conclusione della procedura nazionale preliminare di riconoscimento;
- visto il decreto dirigenziale PQAI IV prot. n. 29396 del 10 aprile 2017 concernente

l'autorizzazione al Consorzio tutela DOC delle Venezie, con sede in Venezia, per consentire l'etichettatura transitoria dei vini DOC "delle Venezie", o in lingua slovena "Beneških okolišev", ai sensi dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 607/2009 e dell'art. 13 del D.M. 7 novembre 2012, nei riguardi delle produzioni ottenute in conformità alla relativa proposta di disciplinare di produzione di cui al provvedimento ministeriale 30 marzo 2017;

- visto in particolare l'articolo 4 comma 3 della predetta proposta di disciplinare che consente alle Regioni e Province autonome di attivare, come sopra descritto, disposizioni volte a contenere l'iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve designate con la relativa denominazione;
- visto l'articolo 39 della predetta legge n. 238/2016 riguardante le disposizioni relative alla "Gestione delle produzioni" dei vini a DOP e IGP;
- visto ed in particolare l'articolo 39 comma 3 che consente alle regioni, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, di disciplinare l'iscrizione dei vigneti nello schedario ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle relative DO o IG per conseguire l'equilibrio di mercato;
- vista la richiesta prot. n. 218435 del 05 aprile 2019 con la quale le Organizzazioni di categoria che rappresentano gli operatori della filiera produttiva della medesima denominazione hanno chiesto, ai sensi dell'articolo 39 comma 3 della legge 238/2016, la sospensione temporanea all'iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo ai fini della produzione dei vini Doc "Delle Venezie" – Pinot grigio, per tre campagne di commercializzazione dalla 2019/20 alla 2021/22;
- vista la richiesta prot. n. 357145 del 04 giugno 2019 con la quale le Organizzazioni di categoria che rappresentano gli operatori della filiera produttiva della medesima denominazione e il Consorzio tutela vini doc delle Venezie hanno integrato la richiesta al fine di salvaguardare il potenziale viticolo aziendale di Pinot grigio;
- visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante le disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;
- visto l'articolo 41 comma 4 della legge 238/2016, che assegna l'attuazione delle politiche di gestione delle produzioni previste all'articolo 39 della medesima legge ai Consorzi di tutela riconosciuti che dimostrino la rappresentatività nella loro compagine sociale di almeno il 40% dei viticoltori e di almeno il 66% della produzione della denominazione interessata;
- considerato che, nelle more della conclusione dell'iter di riconoscimento del Consorzio tutela vini Doc "Delle Venezie", la suddetta richiesta soddisfa le condizioni di rappresentatività previste dall'art 41 comma 4, della legge 238/2016 in quanto le compagini sociali delle Organizzazioni di categoria della filiera firmatarie la richiesta hanno indici di rappresentatività superiori rispetto a quelli minimi richiesti dalla normativa di riferimento;
- vista la documentazione allegata alla domanda, ed in particolare la relazione tecnico economica inerente la situazione attuale e potenziale della denominazione a supporto della richiesta di blocco delle rivendicazioni a "Delle Venezie" – Pinot grigio (predisposta dal Centro interdipartimentale per la ricerca in viticoltura ed enologia dell'Università di Padova);

- valutato che la sopracitata relazione ha messo in evidenza come la base produttiva investita a varietà Pinot grigio ed oggetto di designazione a Doc “Delle Venezie” non sia supportata da una altrettanto efficace aumento della domanda da parte dei mercati e che questo potrebbe compromettere l’affermazione della denominazione in ambito internazionale;
- tenuto conto che l’iniziativa nelle intenzioni dei proponenti, consente di accompagnare il sistema vitivinicolo della denominazione Doc “delle Venezie” - Pinot grigio con l’obiettivo di raggiungere un’evoluzione dell’offerta certificata compatibile con le dinamiche della domanda;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di stabilire ai sensi dell’articolo 39, comma 3, della Legge 12 dicembre 2016, n. 238, per le motivazioni espresse in premessa, d’intesa con la Regione Veneto e con la Regione Friuli Venezia Giulia, la sospensione temporanea all’iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo ai fini della produzione dei vini Doc “Delle Venezie” – Pinot grigio, per tre campagne viticole dalla 2019/20 alla 2021/22, per le superfici vitate a varietà Pinot grigio piantate e/o innestate successivamente al 31 luglio 2019;
2. di stabilire che non rientrano nelle limitazioni di cui al punto 1, le operazioni atte a mantenere l’attuale capacità produttiva della denominazione ovvero:
 - il reimpianto e il reimpianto anticipato, anche successivi al 31 luglio 2019, di superfici vitate già idonee alla produzione della denominazione Doc “Delle Venezie” - Pinot grigio;
 - le superfici vitate realizzate successivamente al 31 luglio 2019 avvalendosi di autorizzazioni al reimpianto rilasciate entro la medesima data a seguito di estirpazione di una pari superficie vitata già idonea alla produzione della denominazione Doc “Delle Venezie” - Pinot grigio;
 - l’impianto del vigneto, con la varietà di Pinot grigio, non ancora ultimato alla data del 31 luglio 2019, riferito alle domande di ristrutturazione e riconversione dei vigneti presentate ai sensi del bandi provinciale, per le quali l’istruttoria riconosce una idoneità alla produzione Doc “Delle Venezie” - Pinot grigio; non rientrano in tale deroga le varianti presentate successivamente l’adozione del presente provvedimento volte ad ottenere il riconoscimento dell’idoneità alla produzione a Doc “Delle Venezie” - Pinot grigio;
3. di stabilire che, per le superfici vitate realizzate e/o sovrainnestate con varietà Pinot grigio entro il 31 luglio 2019, i conduttori aggiornano lo schedario viticolo entro il 30 settembre 2019 pena la perdita del diritto di rivendicare la Doc “Delle Venezie” – Pinot grigio per le medesime superfici;
4. di stabilire che, in caso di attivazione della procedura di reimpianto anticipato, non è ammessa, ai fini della rivendicazione a Doc “Delle Venezie” - Pinot grigio, la raccolta contemporanea delle uve prodotte dal vigneto non ancora estirpato e dal vigneto anticipatamente reimpiantato;

5. di stabilire che non è ammessa la designazione a Doc “Delle Venezie” – Pinot grigio dell’eventuale esubero di produzione, da superfici vitate impiantate e/o innestate successivamente al 31 luglio 2019, fatte salve le deroghe di cui al punto 2), idonee alla produzione di altre denominazioni d’origine;
6. di stabilire che non sono ammesse riclassificazioni a Doc “Delle Venezie” – Pinot grigio di produzioni di Pinot grigio provenienti da superfici vitate impiantate e/o innestate successivamente al 31 luglio 2019, fatte salve le deroghe di cui al punto 2), ed inizialmente designati con altre denominazioni di origine;
7. di stabilire che le Organizzazioni di categoria che rappresentano gli operatori della filiera produttiva della DOC “delle Venezie” o il relativo Consorzio di tutela qualora il medesimo acquisisca in tempo utile il riconoscimento di cui alla Legge 238/2016, devono presentare all’Amministrazione provinciale entro il 31 luglio 2020 e 2021 i dettagliati resoconti sullo stato di evoluzione della denominazione e sugli effetti generati dal presente provvedimento di sospensione;
8. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio provinciale;
9. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressioni frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF Nord Est , area di San Michele all’Adige;
10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 11:25

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace